

# Le lettere di intento per il 2025

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l'estero in regime di **non imponibilità IVA** possono già compiere le prime verifiche in merito all'acquisizione della qualifica di "esportatore abituale".

Chi conseguirà tale qualifica potrà **utilizzare**, nel corso del **2025**, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell'IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Lo status di "**esportatore abituale**" si acquisisce avendo registrato, nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d'affari "rettificato" (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83).

Il **volume d'affari** del soggetto passivo, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72 (computando le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare o nei 12 mesi precedenti, incluse le variazioni in aumento o in diminuzione), deve infatti essere "**rettificato**", escludendo:

- le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale;
- le operazioni di cui all'art. 21 comma 6-*bis* del DPR 633/72, vale a dire le cessioni e prestazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia per le quali occorre comunque l'emissione della fattura.

I soggetti passivi che maturano la qualifica di "esportatori

abituale" possono acquistare beni e servizi (e importare beni), in regime di non imponibilità IVA, **nei limiti del plafond** maturato, il quale è pari all'ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione dello stesso (cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc.) registrate:

- nell'anno solare precedente (c.d. plafond fisso);
- nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile).

La scelta tra i due metodi di determinazione del plafond è rimessa alla discrezionalità del soggetto passivo e può essere modificata all'inizio di ciascun anno (ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2002), mediante comportamento concludente (Cass. 13 aprile 2021 n. 9615).

Per potersi avvalere del c.d. plafond mobile, però, l'attività deve essere stata avviata da **almeno 12 mesi** (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83; cfr. circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003, § 4, e Cass. 15 febbraio 2013 n. 3788).

Il metodo del plafond fisso è, invece, spendibile **dal 1° gennaio** dell'anno solare successivo a quello di inizio dell'attività. Per cui, adottando tale metodo, una società costituita a settembre 2024 potrebbe avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA già dal 1° gennaio 2025.

Per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, gli esportatori abituale sono tenuti a redigere la **dichiarazione d'intento**, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (prov. n. 96911/2020).

La lettera d'intento è, quindi, trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita **ricevuta telematica** con l'indicazione del protocollo di ricezione.

Per questa ragione, approssimandosi la fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di "esportatore abituale" devono

predisporre le lettere d'intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni "senza IVA" dal 1° gennaio 2025.

La vigente disciplina consente, infatti, di presentare la dichiarazione d'intento:

- per una singola **operazione**;
- oppure per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile.

La **seconda modalità** è quella più adottata dagli operatori perché consente di esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso uno specifico fornitore (si veda la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione d'intento anche per più operazioni d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell'anno di riferimento (*cf.* nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La preparazione della lettera d'intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un **attento monitoraggio** del plafond maturato da parte dell'esportatore abituale.

Si segnala che l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile (*cf.* risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Se agisce così, però, l'esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell'anno – alle forniture ricevute in regime di **non imponibilità** ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. "splafonamento".

(MF/ms)